

REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2007 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce nell'allegato III un elenco delle autorità comunitarie.
- (2) La Bulgaria ha designato un'autorità comunitaria e ne ha informato la Commissione. Quest'ultima ha concluso che erano state fornite prove sufficienti circa la capacità di tale autorità di svolgere in maniera affidabile, tempestiva,

efficace ed adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato III,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007.

Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 238 dell'11.9.2007, pag. 23.